

STATUTOALLEGATO"B"AL N.27089REP.N.15204RACC.

STATUTO

FONDAZIONE

"BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA O.N.L.U.S."

TITOLO I

Art. 1

Natura giuridica, denominazione e sede

1.1 La Fondazione ha la natura giuridica di soggetto di diritto comune, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Cod. Civ.; è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto e dagli artt. 12 e seguenti del Cod. civ..

1.2 La Fondazione assume la denominazione di "BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA O.N.L.U.S."

Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, farà uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.3 La Fondazione ha sede in Verona, e può istituire e gestire sedi e presidi secondari, con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 2

Scopi e finalità

2.1 La fondazione non ha fini di lucro.

2.2 La Fondazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha per scopo la promozione, lo svolgimento e la valorizzazione della ricerca scientifica, teorica ed applicata, sia a livello nazionale che internazionale, inerente alle neuroscienze, in particolare di impronta neurochirurgica, integrata con le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nell'ambito delle patologie nervose e mentali.

2.3 E' vietato alla fondazione svolgere attività diverse Da quelle di solidarietà sociale menzionate nell'art 10, comma 1, lettera a) del D. Legislativo 4.12.1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 3

I soci

3.1 Sono soci della fondazione i soggetti che ne condividono gli scopi, che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 Essi possono essere soci fondatori, sostenitori, ordinari o onorari.

3.3 La qualifica di socio fondatore, sostenitore ed onorario viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

3.4 Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione della fondazione e coloro che, successivamente alla costituzione della

Fondazione, vengano ammessi a far parte della fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione come tali. I soci fondatori partecipano e hanno diritto di voto nell'Assemblea.

3.5 Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le associazioni che, condividendo i fini e/o i valori della Fondazione, contribuiscano all'incremento del patrimonio della stessa, sia con il conferimento di beni e/o servizi che con il versamento di contributi. Il riconoscimento della qualità di socio sostenitore conferisce il diritto di voto relativamente alle delibere di cui all'articolo 6.

3.6 Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le associazioni, che, per meriti particolari, contribuiscano in modo significativo al raggiungimento degli scopi della Fondazione. I soci onorari vengono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci, ma agli stessi non viene conferito alcun diritto di voto.

3.7 Tutti coloro che, mediante il versamento di una quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione, concorrano a sostenere a fondo perduto l'attività e la dotazione del patrimonio della Fondazione, costituiscono la categoria dei soci ordinari. I Soci ordinari vengono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci, ma gli stessi non concorrono alla formazione dei quorum in sede di votazione assembleare, ad eccezione per quanto riguarda l'approvazione delle delibere di cui all'art. 17.1, lett. d) del vigente Statuto dove i soci ordinari hanno diritto di voto.

TITOLO II - OPERATIVITA'

Art. 4

Modalità d'azione

4.1 Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali, la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, nei limiti della legislazione vigente e del presente statuto, sempre operando sulla base dei principi di sana e prudente gestione.

4.2 La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre entità pubbliche e private, strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, partner industriali, Università, istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di

ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.

4.3 Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità.

Art. 5

Programmazione dell'attività

5.1 La Fondazione svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Patrimonio

6.2 Il patrimonio della Fondazione, originato dalla dotazione iniziale, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai diritti acquisiti dalla Fondazione stessa e da quelli che acquisirà in futuro.

6.3 Il patrimonio della Fondazione è stato adeguatamente integrato fino a raggiungere la somma di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), di cui euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero), vincolato, sarà destinato a forme di garanzia patrimoniale verso terzi.

6.4 Il patrimonio, costituito dalla dotazione iniziale e dai fondi e riserve, si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura di 5% dell'avanzo di gestione di ciascun esercizio;
- b) liberalità e lasciti, anche testamentari, destinati all'accrescimento patrimoniale;
- c) riserve ed accantonamenti facoltativi intesi a meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

6.5 La Fondazione, nell'amministrare il proprio patrimonio, si attiene a principi di economicità nella gestione ed a criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, nonché ad indirizzi di trasparenza e congruità.

Art. 7

Finanziamento delle attività

7.1 La Fondazione finanzia la propria attività utilizzando:

- a) i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività fondazionale;
- b) gli avanzi di gestione;
- c) i fondi derivanti da contributi di terzi o da donazioni in genere e lasciti, destinati, per volontà del donan-

te o del testatore, a scopi fondazionali;
d) i rendimenti del proprio patrimonio.

7.2 La Fondazione può utilizzare altre forme di finanziamenti non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 8

Destinazione del reddito

8.1 L'istituto destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) oneri fiscali;
- b) spese di funzionamento e di investimento, nel rispetto del principio di adeguatezza degli oneri relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- c) riserva obbligatoria;
- d) reinvestimento ed accantonamenti e riserve facoltative;
- e) altre spese coerenti con gli scopi fondazionali, contemplate nella programmazione triennale e nel budget di previsione annuale. In ogni caso la fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.2 La Fondazione non può distribuire od assegnare quote di proventi o di avanzi di gestione, in qualsivoglia forma, a soci, amministratori e dipendenti, ad eccezione dei compensi previsti dallo Statuto e delle retribuzioni definite in conformità a disposizioni di legge e di contratti collettivi aziendali ed individuali di lavoro, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9

Rapporti con l'Azienda ospedaliera e l'Università

9.1 La Fondazione, al fine di conseguire in modo più qualificato i propri scopi di ricerca scientifica biomedica traslazionale e di assistenza sanitaria, rapporta la propria attività con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in particolare con le attuali strutture di neurochirurgia, neurologia, neuroradiologia e neuroranimazione.

9.2 La Fondazione può collaborare altresì con l'Università degli Studi di Verona o con altre Università, pubbliche e/o private, nonché con Aziende Ospedaliere, U.S.L., centri di ricerca e con qualsiasi altro soggetto, che possa contribuire al raggiungimento dei suoi scopi.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO, CONTROLLO

E COLLABORAZIONE

CAPO I - DEGLI ORGANI

Art. 10

Organi

10.1 Sono organi di governo della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Presidente Onorario.

10.2 E' organo di controllo il Revisore Unico.

10.3 Sono organi di collaborazione il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico.

CAPO II - REQUISITI GENERALI

Art. 11

Requisiti dei componenti degli organi

11.1 I componenti degli organi devono essere in possesso di requisiti personali di onorabilità, professionalità ed esperienza ed essere dotati di capacità civile.

11.2 Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ.;
- b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L.27/12/1956 n. 1423 e della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni;
- c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva;
- d) siano parenti od affini entro il quarto grado ovvero legati da vincolo coniugale di dipendenti della Fondazione in servizio e con compiti e responsabilità incompatibili con la carica.

I componenti degli organi fondazionali devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità ed il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

11.3 I componenti degli organi fondazionali devono possedere un titolo di studio adeguato alle funzioni cui sono chiamati, un'idonea professionalità maturata in posizioni dirigenziali od amministrative nell'ambito delle imprese, della pubblica amministrazione, di fondazioni ovvero dell'esercizio di funzioni accademiche o professionali ed un'esperienza gestionale-amministrativa di durata non inferiore a tre anni di svolgimento delle precedenti attribuzioni.

Art. 12

Cause di indesignabilità

12.1 Non possono essere designati a ricoprire cariche fondazionali:

- a) i membri del Parlamento o dell'Esecutivo dell'Unione

Europea, del Parlamento e del Governo Italiano, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, i Magistrati ed i componenti delle Autorità Amministrative indipendenti e coloro i quali abbiano ricoperto dette cariche da meno di tre anni;

b) gli amministratori degli enti ed organismi designati e quelli di enti o aziende dipendenti o controllati dai soggetti designanti, nonché coloro i quali abbiano ricoperto dette cariche da meno di tre anni;

c) i dipendenti della Fondazione, ad eccezione dei professori universitari che non siano né componenti gli organi accademici esponenti dell'Ateneo né convenzionati con la Fondazione.

12.2 Sono reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Art. 13

Conflitti d'interesse

13.1 Nel caso in cui un componente gli organi fondazionali si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare in qualsiasi forma a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

13.2 Qualora la causa del conflitto non sia temporanea, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia come si trattasse di una causa di decadenza.

Art. 14

Indennità e compensi

14.1 Ciascuna carica ricoperta nell'ambito della Fondazione si intende assunta senza diritto a compenso alcuno. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici incarichi ad uno o più dei suoi componenti.

14.2 Ai componenti il Collegio Sindacale potrà essere riconosciuto un compenso fisso annuo, adeguatamente maggiorato per il suo Presidente o un'indennità di partecipazione a ciascuna riunione dell'organo ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio stesso.

14.3 A tutti i componenti degli organi fondazionali spetta il rimborso delle spese per l'adempimento dei compiti istituzionali.

CAPO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 15

Assemblea dei soci

15.1 L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci sostenitori.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art 16

Convocazione dell'Assemblea dei soci

16.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, tramite avviso di convocazione inviato a ogni membro avente diritto alla partecipazione.

16.2 L'avviso di convocazione dovrà essere spedito per lettera raccomandata a.r. e/o per fax e/o via e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto sino a tre giorni. Sono consentite le riunioni in video o audio conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

16.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art 17

Delibere dell'Assemblea dei soci

17.1 L'Assemblea dei soci delibera sulle materie ad essa riservate. In particolare, l'Assemblea dei soci delibera:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone i componenti;
- b) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Presidente Onorario della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) l'adozione dello Statuto e delle sue modificazioni.

17.2 Salvo che la legge non preveda diversi quorum, l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci fondatori e almeno un terzo dei soci sostenitori. Si precisa che, ai sensi del precedente articolo 3.5 del presente Statuto, il riconoscimento della qualità di socio sostenitore conferisce il diritto di voto esclusivamente in relazione alle delibere di cui all'articolo 6.

17.3 Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato o da terzi debitamente autorizzati con delega scritta.

17.4 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, costituisce prova piena delle deliberazioni assunte.

CAPO IV - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

Art. 18

Composizione e durata della carica

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri e dura in carica tre esercizi della Fondazio-

ne e, comunque, sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo, in correlazione con l'arco temporale relativo ai programmi pluriennali; i suoi componenti possono essere confermati anche più volte salvo il Presidente che può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

18.2 Ciascun componente è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 19

Soggetti designanti

19.2 I Consiglieri di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei soci.

19.3 L'Assemblea dei soci, nella designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ne determina il numero e si attiene ai requisiti generali di cui al presente statuto.

Art. 20

Sostituzioni in corso di mandato

20.1 Nel caso in cui per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso venga a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri restanti devono provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i.

20.2 Il/i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato/i in sostituzione di altro/i, resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21

Attribuzioni e funzionamento

21.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni di carattere strategico concernenti la Fondazione.

21.2 Sono attribuite alla competenza del Consiglio le questioni inerenti:

a) la proposta di adozione dello Statuto e delle sue modificazioni;

b) la nomina di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto in seno allo stesso Consiglio di Amministrazione;

c) la proposta di nomina del Presidente Onorario della Fondazione, a norma del successivo art. 22.5;

d) la nomina di un Segretario, scelto in seno allo stesso Consiglio di Amministrazione;

e) la nomina del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico;

f) la determinazione degli eventuali emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

g) la determinazione delle spese e degli incarichi di cui all'art. 14;

h) l'approvazione del programma annuale o pluriennale e

del documento programmatico previsionale annuale (budget) e la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio;

i) la definizione dell'atto di organizzazione, delle funzioni scientifiche biomediche e di assistenza sanitaria, la dotazione del personale dipendente e del relativo trattamento economico, nonché la nomina dei responsabili delle varie strutture, semplici e complesse, degli incarichi di specializzazione e dei soggetti preposti ai centri ed ai laboratori di ricerca;

j) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrativo-tributarie a carico dei componenti gli organi ed i dipendenti della Fondazione stessa, nei limiti della legislazione vigente;

k) l'adozione dei protocolli d'intesa con l'Università e le convenzioni con altri enti;

l) l'assunzione di partecipazioni societarie, di mutui e di altre operazioni finanziarie;

m) ogni altra questione attribuita al Consiglio dalla Legge e dal presente Statuto, ad eccezione di quelle attribuite ad altri organi.

21.3 Il Consiglio assume un ruolo essenziale nella ricerca di risorse, sia finanziarie che strumentali, di utilità della Fondazione.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale permanente:

a) è convocato, su preciso ordine del giorno, dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi con preavviso minimo di cinque giorni mediante strumenti che diano garanzia di ricezione ed è presieduto dallo stesso; è altresì convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta scritta, specificante l'ordine del giorno, almeno un terzo dei consiglieri;

b) delibera a maggioranza relativa; è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica per le deliberazioni riguardanti la proposta di modifiche statutarie e la revoca del Consigliere Delegato e del Direttore Scientifico.

Si calcolano nel quorum costitutivo gli astenuti, mentre non si computano in quello deliberativo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle adunanze e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente; in sua assenza o impedimento lo sostituisce in tale mansione un funzionario da lui delegato.

21.5 Partecipano al Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma non di voto il Presidente Onorario della Fondazione ed il Direttore Scientifico.

Art. 22

Presidente della Fondazione, Vice Presidente e Presidente Onorario

22.1 Il Presidente della Fondazione viene eletto dall'Assemblea dei soci in seno al Consiglio di Amministrazione.

22.2 In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, adempie alle funzioni dello stesso il Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione in seno allo stesso. Di fronte ai terzi, la firma di quest'ultimo fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

22.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, compresa quella di stare in giudizio e di rilasciare e sottoscrivere documenti ed altri atti in genere di natura istituzionale. Egli convoca e vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei relativi deliberati, sovrintende all'attività di tutta la Fondazione, con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento, esercitando ogni altra funzione di particolare rilievo, ad eccezione di quelle attribuite sulla base del presente Statuto ad altri organi. Nei casi di urgente necessità adotta gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che si presentino necessari per non compromettere il funzionamento della Fondazione; questi sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

22.4 Il Presidente può delegare la rappresentanza al Vice Presidente ed al Presidente Onorario, può altresì conferire procure speciali al Vice Presidente, a Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Scientifico o a Funzionari della Fondazione con funzioni dirigenziali.

22.5 L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che nel corso della loro esistenza hanno contribuito attivamente alla crescita, materiale, morale e sociale della Fondazione ed al perseguimento degli scopi e finalità perseguiti dalla stessa.

Il Presidente Onorario ha diritto di essere invitato e di intervenire permanentemente alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea dei soci. Egli non ha diritto di voto, ma ha diritto di intervenire e di esporre le proprie opinioni. Il Presidente Onorario può essere delegato dal Presidente della Fondazione o dal Consiglio di Amministrazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

Il Presidente onorario resta in carica per 3 (tre) esercizi (salvo decadenza o dimissioni) e può essere riconfermato.

CAPO V - DEL REVISORE UNICO

Art. 23

Composizione, durata in carica e nomina

23.1 Il revisore è nominato dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione tra soggetti in possesso di qualificata esperienza tecnico-contabile.

23.2 Dura in carica per tre esercizi della Fondazione e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e può essere confermato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV - DEL DIRETTORE SCIENTIFICO E DEL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 24

Il Direttore Scientifico

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di una terna proposta dal Presidente di persone dotate di idonei requisiti professionali e di studio, nomina un Direttore Scientifico.

24.2 Il Direttore Scientifico collabora nella gestione del budget destinato alla ricerca nella misura e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, al quale semestralmente presenta un'adeguata relazione sullo stato delle ricerche, accompagnata da illustrazione finanziaria.

Art. 25

Il Comitato Scientifico

25.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

25.2 Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da tre membri interni alla Fondazione di provata e riconosciuta competenza scientifica e da tre esperti esterni alla Fondazione.

25.3 I componenti il Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente il Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato. I componenti il Comitato cessano in ogni caso al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

25.4 Il Comitato Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sulle singole iniziative della Fondazione.

TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 26

Personale

26.1 Il personale della Fondazione intrattiene con la stessa rapporti di lavoro di diritto privato e quello sanitario dipendente addetto alla ricerca ed alla connessa

assistenza sanitaria è assunto in seguito a selezione e valutazione dei candidati in modo tale da verificarne la professionalità e l'esperienza; l'assunzione è, comunque, condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.

26.2 Il trattamento giuridico del personale è definito in conformità alla contrattazione aziendale, sulla base dei contratti collettivi di riferimento; il trattamento economico è fissato dal Consiglio di Amministrazione in accordo con i preposti alle Strutture organizzative, tenuto conto della disponibilità di bilancio, dei contratti collettivi nazionali di riferimento e dei risultati qualitativi conseguiti.

Art. 27

Contratti e Borse di studio

27.1 In funzione delle esigenze della ricerca e della assistenza sanitaria, la Fondazione può stipulare contratti di collaborazione di durata massima triennale, eventualmente rinnovabili in relazione alla durata del programma di ricerca, con operatori specializzati, anche stranieri. Tale contratto non dà luogo a rapporto di impiego.

27.2 La Fondazione può, altresì, istituire borse di studio allo scopo di formare personale di ricerca nel settore delle neuroscienze, di durata annuale, rinnovabili annualmente per un massimo di tre anni.

TITOLO VI - TENUTA DELLA CONTABILITA'

Art. 28

Libri e scritture contabili

28.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, comprese quelle del Presidente, nonché il libro delle adunanze e delle decisioni del revisore.

28.2 La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e registrazioni necessari alla propria attività, conformemente alle disposizioni civilistiche e tributarie.

28.3 La Fondazione si dota altresì di un albo dell'amministrazione nel quale vengono affisse le determinazioni concernenti i bilanci, la programmazione, l'organizzazione, il personale ed i terzi.

Art. 29

Bilancio d'esercizio e documento programmatico previsionale

29.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

29.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale (budget) relativo all'esercizio successivo.

29.3 Entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio,

l'Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, oltre agli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, gli obiettivi, gli interventi ed i risultati ottenuti. 29.4 Il bilancio e il documento programmatico previsionale devono essere trasmessi al revisore per la valutazione di sua competenza almeno quindici giorni prima della riunione fissata per l'approvazione.

TITOLO VII

Art. 30

Scioglimento della Fondazione

30.1 La Fondazione si estingue e viene posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea nel caso in cui il conseguimento dei relativi scopi sia divenuto impossibile e nel caso di insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità fondazionali.

30.2 L'eventuale residuo netto del patrimonio in seguito al suo scioglimento per qualsiasi causa è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

F.to Manni Giuseppe

" Lorenzo Salvatore notaio